

**N. 01085/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01180/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2014, proposto da:

Somed s.p.a. Societa' Meridionale Distributori, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Società Gestione Distributori (S.G.D.) Vending Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Loiodice, Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone, 12 Pal. B;

nei confronti di

Politecnico di Bari, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 00152/2014, resa tra le parti, concernente l'affidamento del servizio di somministrazione di

alimenti e bevande tramite distributori automatici

Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visto l'art. 106 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Società Gestione Distributori (S.G.D.) Vending Srl e di Politecnico di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n.00152/2014 del 16 gennaio 2014 di accoglimento del ricorso in appello n. 8869/2012, domanda presentata dalla parte appellante;

Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 11 marzo 2014, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti gli avvocati Paccione, Lofoco per delega di Aldo Loiodice, e l'avvocato dello Stato Stigliano Messuti.;

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, i motivi di revocazione non presentano profili di fondatezza, in quanto non sembrerebbe sussistere, ai sensi dell'articolo 395, n.4 del codice di procedura civile, un errore di fatto risultante dai documenti e atti della causa su un punto decisivo di essa, poiché la questione della nullità della procura è stata affrontata e decisa al punto 10 della sentenza impugnata;

Considerato, altresì, che gli stessi motivi di revocazione non presentano motivi di fondatezza anche per quanto riguarda la sollevata violazione del giudicato interno formatosi tra le parti sul capo 2 della sentenza del Tar Bari n.2061/2012, con riguardo a quanto previsto dall'articolo 395, n. 5 del codice di procedura civile, non trattandosi nella specie di giudicato interno;

Considerato non sussistente, quanto al periculum in mora, il danno grave e irreparabile che deriverebbe alla Società appellante dalla esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 152/2014, di cui si chiede la revocazione;

Ritenuto di confermare quanto deciso con il decreto monocratico del 12 febbraio 2014;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza della misura cautelare vada conseguentemente respinta;

Rilevato che sussistono le condizioni per dichiarare le spese della presente fase cautelare compensate

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'istanza cautelare formulata con il ricorso numero 1180/2014, ex articolo 106 del codice del processo amministrativo.

Dichiara compensate le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell'11 marzo 2014, con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere, Estensore

Andrea Pannone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)